

DAL RESOCONTO STENOGRAFICO DELL'ASSEMBLEA
Seduta n. 211 di mercoledì 29 luglio 2009

Discussione dei progetti di legge: S. 816-848-1594-d'iniziativa dei senatori: Casson ed altri; Li Gotti ed altri; d'iniziativa del Governo: Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (Approvati, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica) (A.C. 2551) e dell'abbinata proposta di legge: Di Pietro ed altri (A.C. 1788) (ore 18).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 2551)

ROBERTO CASSINELLI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, cercherò anch'io di sintetizzare la relazione richiamandomi a quella già svolta in Commissione. Ricordo che il provvedimento riprende il contenuto del disegno di legge di iniziativa governativa approvato all'unanimità dalla Camera nella scorsa legislatura nella seduta del 19 febbraio 2008. L'articolo 3 del provvedimento - al fine di adeguare l'ordinamento interno alle previsioni dell'articolo 16 della Convenzione - modifica il comma 2, numero 2), dell'articolo 322-bis del codice penale, relativo al delitto di «peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri».

Il testo modificato prevede che la punibilità dei fatti di istigazione alla corruzione o di corruzione, per coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, sussista non soltanto qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ma anche al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. L'articolo 4 inserisce un nuovo articolo nel decreto legislativo n. 231 del 2001, in tema di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche. Il nuovo articolo 25-novies è diretto a sanzionare l'ente in relazione alla commissione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 377-bis, del codice penale. L'articolo 5 inserisce due ulteriori articoli all'interno del codice di procedura penale nel libro XI, dedicato ai rapporti con le autorità straniere, nel capo I del Titolo IV, relativo agli effetti delle sentenze penali straniere.

Il nuovo articolo 740-bis del codice di procedura penale prevede che, in presenza di appositi accordi internazionali, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile debbano essere devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza. A tale proposito sono previste due condizioni: che vi sia una espressa richiesta in tal senso da parte dello Stato estero e che la sentenza o il provvedimento di confisca siano stati riconosciuti in Italia. Il nuovo articolo 740-ter del codice di procedura penale stabilisce che debba essere la corte d'appello, nel provvedimento con il quale delibera il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, a ordinare contestualmente la devoluzione delle cose confiscate ai sensi

dell'articolo

740-bis.

L'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame designa quale autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, il soggetto al quale il decreto-legge n. 112 del 2008 ha trasferito le competenze dell'Alto Commissario anticorruzione, il Ministro competente, dando a quest'ultimo la facoltà di delegare un sottosegretario di Stato. L'articolo 7 individua nel Ministro della giustizia l'autorità centrale richiesta dalla Convenzione per ricevere le richieste di assistenza giudiziaria ed eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione. Lo stesso Ministro della giustizia è competente per l'applicazione della Pag. 110disciplina della Convenzione in caso di assistenza giudiziaria reciproca nonché in materia di restituzione e disposizione dei beni sequestrati. Gli articoli 8 e 9, infine, recano la norma di copertura finanziaria e la clausola di entrata in vigore, fissata nel giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.